

STATUTO  
DELLA SOCIETA' PER AZIONI  
"FUCINO FINANCE S.P.A."

Art. 1 - ("Denominazione")

1.1 La Società si denomina "FUCINO FINANCE S.P.A."

1.2 La società fa parte del Gruppo Bancario "Igea Banca". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite della Banca d'Italia nell'interesse della società e del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per la emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Art. 2 - ("Sede")

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 La Società potrà operare senza limiti territoriali, purchè in Italia; a tal fine potrà con deliberazione dell'Assemblea, istituire e sopprimere sedi secondarie e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, delegazioni e uffici, anche presso i terzi, nonchè operatr sotto ogni altra forma e con ogni altro mezzo legittimi ritenuti idonei.

Art. 3 ("Durata")

La durata della Società, salvo proroga o anticipato scioglimento, è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - ("Oggetto sociale")

4.1 La Società ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi il credito al consumo, l'erogazione di credito nella forma della cessione del quinto dello stipendio, della pensione e della delegazione di pagamento, dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto. La Società potrà altresì esercitare ogni altra attività ed operazione strumentale o connessa al perseguimento del predetto oggetto sociale, che sia consentita dalle disposizioni di Legge e dalle disposizioni di settore pro-tempore vigenti. Resta esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla Legge o subordinata a speciali autorizzazioni (salvo rilascio delle medesime ove consentito).

4.2 La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avvalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con l'oggetto sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali

necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

4.3 La società conformemente alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.

Art. 5 - ("Capitale sociale")

5.1. Il capitale sociale è di euro 29.850.000 (ventinovemilioniottocentocinquantamila e zero centesimi), diviso in n. 29.850.000 (ventinovemilioniottocentocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna.

5.2 Il capitale può essere aumentato a pagamento, anche mediante conferimento di crediti, di beni in natura, di opere o servizi e, in generale, mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci; potranno essere inoltre emesse azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

Art. 6 - ("Domicilio degli azionisti")

Il domicilio dei Soci e degli Amministratori, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 7 - ("Trasferimento di azioni")

7.1 I Soci hanno diritto di prelazione su azioni e diritti di opzione, sia in caso di aumenti del capitale sociale, sia nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi da parte degli altri Soci.

7.2 I Soci i quali intendano trasferire, in tutto o in parte, azioni ovvero diritti di opzione devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

7.3 L'offerta deve indicare il numero di titoli e/o diritti oggetto del trasferimento, il prezzo e le modalità del pagamento, nonché le generalità del cessionario. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio, dovrà comunicare l'offerta agli altri Soci.

7.4 Il Socio deve far pervenire al Presidente del Consiglio di amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

7.5 Le comunicazioni di cui al presente articolo devono farsi per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata. La data di ricezione, partitamente per ciascuna modalità di trasmissione di cui sopra, fa fede per la decorrenza dei termini.

7.6 Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, le azioni offerte spettano ai Soci interessati proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

7.7 Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui alla presente disposizione, la cessione potrà perfezionarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla conclusione del procedimento di offerta.

Art. 8 - ("Diritto di opzione")

In caso di aumenti del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione è regolato dalle norme di cui all'art. 2441 c.c.

Art. 9 - ("Assemblee")

9.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro 180 giorni.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- c) la determinazione del compenso spettante agli organi dalla medesima nominati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 2389 c.c.;

- d) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale (ove nominato);
- e) l'approvazione del bilancio e quella sulla distribuzione degli utili;
- f) la nomina del revisore legale.

9.3 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti della legge.

Art. 10 - ("Procedura delle assemblee")

10.1 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso inviato tramite posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova certa dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione. Per tale termine farà fede la prova dell'avvenuto ricevimento specifica del mezzo di comunicazione prescelto.

10.2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Amministratore o dalla persona designata dai presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione e dirigere e regolare la discussione.

L'avviso di convocazione può prevedere una data in seconda convocazione, da celebrarsi entro trenta giorni da quella

fissata in prima istanza.

10.3 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.4 Per l'intervento in adunanza, la regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge.

10.5 Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario e ove occorra è coadiuvato da due scrutatori designati dall'Assemblea stessa.

Art. 11 - ("Organi sociali")

11.1 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale;
- d) il Collegio Sindacale.

11.2 La funzione di gestione e di supervisione strategica della Società, a norma di legge e delle disposizioni di settore pro-tempore vigenti, è affidata al Consiglio di Amministrazione fermo il successivo art. 13 del presente

Statuto. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa alla funzione di gestione.

11.3 La funzione di controllo, in ossequio alla normativa civilistica e di settore tempo per tempo vigente, è affidata al Collegio Sindacale.

Art. 12 - ("Consiglio di Amministrazione")

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito, su designazione dell'Assemblea ordinaria, da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove.

12.2 Gli Amministratori potranno anche non essere soci e dovranno possedere i requisiti d'idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare, di settore pro-tempore vigente. In seno agli organi sociali deve essere garantito l'equilibrio tra generi nel rispetto delle disposizioni, anche di vigilanza, tempo per tempo vigenti. La regolamentazione interna riferita alla composizione e al funzionamento degli organi sociali delle componenti del Gruppo Igea Banca può prescrivere che nel Consiglio di amministrazione della Società siedano soggetti muniti di requisiti di indipendenza.

12.3 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

12.4 La cessazione, la decadenza, la sospensione e la sostituzione degli Amministratori disciplinata ai sensi di



legge e delle disposizioni di vigilanza pro-tempore vigenti.

12.5 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, che provvedono nel frattempo all'ordinaria amministrazione della Società.

Art. 13 - ("Cariche sociali e Organi delegati")

13.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

13.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti e dotato degli specifici requisiti di idoneità posti dalla normativa di settore, determinandone all'atto della nomina poteri ed attribuzioni.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati ed in conformità alle norme di legge.

In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Società, dotato degli specifici requisiti di idoneità posti dalla normativa di settore, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere in qualunque momento alla revoca del Direttore Generale.

All'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, secondo le deleghe conferite, spetta altresì curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati, oltre che le modalità e i termini entro cui l'Organo Delegato deve fornire periodica informativa. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 14 - ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione")

14.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza stabilita dalla vigente normativa, anche regolamentare, e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o da due membri effettivi del Collegio Sindacale.

14.2 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove.

14.3 La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisca a norma dell'art. 13 del presente Statuto, e può essere effettuata via posta

elettronica semplice, telefax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima.

14.4 Le deliberazioni sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri. Il verbale della seduta deve riportare in maniera chiara e sintetica il contenuto del dibattito consiliare, comprensivo degli interventi formulati da ciascun partecipante e delle determinazioni ivi assunte.

14.5 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro.

14.6 Qualora il Presidente del Consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

14.7 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove da lui ritenuto opportuno può invitare il Direttore Generale a partecipare (ove nominato), senza diritto di voto, alle

adunanze del Consiglio.

14.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.9 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.10 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 15 - ("Poteri del Consiglio di Amministrazione")

15.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale ai sensi delle disposizioni civilistiche e di settore pro-temporei vigenti, esclusi soltanto quelli che per legge o per Statuto sono riservati in modo espresso all'Assemblea.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni volte a dare esecuzione alle istruzioni impartite della Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo e per la verifica e il rispetto delle stesse.

15.3 Fermo quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione può conferire procure per determinate categorie di affari e attività o di singoli atti a propri Amministratori e/o a personale della Società e/o a

terzi, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe conferite.

Art. 16 - ("Poteri e attribuzioni del Presidente e rappresentanza della Società")

16.1 Al Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre alle prerogative indicate dalla legge e dal presente Statuto e gli incarichi eventualmente affidati a norma dell'art. 2381 c.c., spetta la rappresentanza della Società e la firma sociale, ivi inclusa la rappresentanza attiva e passiva in giudizio in ogni sede e grado delle giurisdizioni ordinaria, speciale e amministrativa, nonché la nomina dei patrocinatori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

16.2 In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

16.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione i poteri e le altre funzioni allo stesso attribuiti sono esercitati dal Vicepresidente.

16.4 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore

Delegato o al Direttore Generale nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

16.5 Il Presidente e l'Amministratore Delegato (ovvero il Direttore Generale) possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17 - ("Collegio Sindacale")

17.1 Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) componenti supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

17.2 Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti d'idoneità previsti dalla normativa, anche di vigilanza, pro-tempore vigente.

17.3 La cessazione della carica di sindaco, la sospensione, la sostituzione e la revoca sono disciplinate secondo le disposizioni di legge e di settore in vigore al verificarsi delle circostanze ivi indicate.

17.4 Il Collegio Sindacale si riunisce con la frequenza stabilita dalla vigente normativa, anche regolamentare, e comunque almeno trimestrale, ed ogni volta che sia ritenuto opportuno.

17.5 Il Collegio Sindacale esercita la propria funzione a norma di legge, coordinandosi con gli altri Organi Sociali e con il soggetto che esercita la revisione legale dei conti. Il

Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, i quali possono costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano attività della Società.

Art. 18 - ("Compensi degli Organi Sociali")

18.1 Agli Amministratori e ai Sindaci spetta, oltre al rimborso delle spese da essi incontrate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, altresì, previo parere del Collegio Sindacale, le remunerazioni del Presidente, del Vicepresidente e degli Amministratori delegati a norma dell'art. 2389, terzo comma, c.c.. e, in ogni caso quello del Direttore Generale.

Art. 19 - ("Direttore Generale")

19.1 Il Direttore Generale, ove nominato, esercita la funzione secondo gli indirizzi forniti e la regolamentazione dei poteri quali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 Il Direttore Generale riferisce circa la propria attività al Consiglio di Amministrazione e se richiesto al Collegio Sindacale.

Art. 20 - ("Controllo legale dei conti")

20.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono deliberati dall'Assemblea.

20.2 La società incaricata della revisione legale dei conti esercita i propri compiti secondo le disposizioni di legge, tra cui la verifica, nel corso di ogni esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul bilancio con apposita relazione.

Art. 21 - ("Bilancio di esercizio")

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Entro i termini e nelle forme di legge, il Consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio e alla sua sottoposizione all'Assemblea.

Art. 22 - ("Utili sociali")

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo riserva ordinaria fino a raggiungere il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai Soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 23 - ("Modificazioni dello Statuto - Diritto di recesso del Socio")

23.1 In caso di modificazioni dello Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

23.2 Al Socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previsti dalla legge, con



espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437,  
secondo comma, cod. civ..

Art. 24 - ("Liquidazione")

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo,  
l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori,  
determinandone i poteri.

Art. 25 - ("Clausola arbitrale")

25.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,  
comprese quelle relative alla validità delle delibere  
assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la  
Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i  
Liquidatori, sono deferite in via esclusiva, indipendentemente  
dal numero delle parti, ad un collegio di tre arbitri, uno dei  
quali con funzioni di presidente, nominati dalla Camera  
Arbitrale di Roma e sono risolte in conformità al Regolamento  
Arbitrale della stessa Camera Arbitrate di Roma. L'arbitrato  
sarà rituale e il collegio arbitrale deciderà secondo diritto.  
La sede dell'arbitrato è in Roma, presso la Camera Arbitrale.